



# COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 66 del reg.

Del 29/12/2022

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E DELLINSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021.-

L'anno **duemilaventidue** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19.00** e seguenti si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla convocazione in seduta **URGENTE**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			P	A	CONSIGLIERI			P	A
1	MAGISTRO Domenico	X		7	MURABITO Basilio	X			
2	PISCIONERI Linda	X		8	MONASTRA Catia	X			
3	DECIMO Nunziata	X		9	RICCIARDELLO Rosaria	X			
4	BONINA Antonino	X		10	BONINA Marisa	X			
5	FAUSTINO Piero		X	11	SCAFFIDI LALLARO Gaetano		X		
6	AGNELLO Manuel	X		12	MIRACOLA Calogero	X			
	Assegnati n. 12							Presenti n.10	
	In carica n. 12							Assenti n.2	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente del Consiglio Avv.to Domenico Magistro;
- Partecipa, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calarco.
- Si da atto che risultano presenti: Il Sindaco, il ViceSindaco e Ass.rc Condipodero e Ass.re Ricciardello..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 12.12.2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione rendiconto della gestione 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 6/9/2022, ad oggetto: *"Individuazione del gruppo "amministrazione pubblica" e del gruppo di enti e società componenti il bilancio consolidato propedeutica all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e presa d'atto della non redazione del bilancio consolidato esercizio 2021."*;

Dato atto che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 289/2022 si è rilevato che non vi sono soggetti partecipati che rientrano nel perimetro di consolidamento e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato 2021, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

Rilevato che il punto 3.1 del principio contabile allegato 4.4 al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all'ultimo capoverso, testualmente dispone: *"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."*;

Osservato che, gli enti, anche in caso di assenza di obbligo di consolidamento, sono chiamati ad un doppio adempimento:

- il Consiglio comunale, con l'approvazione del rendiconto, deve prendere atto e dichiarare formalmente l'assenza di enti e società da consolidare. La competenza del Consiglio appare ineludibile in quanto organo competente, in base all'articolo 42 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad approvare bilanci e rendiconti e quindi, a dichiarare l'assenza di un obbligo riconducibile a tali materie;
- l'Ente deve dare separata notizia di tale circostanza - distinta dal rendiconto - sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione bilanci;

Rilevato ancora che, con la delibera di approvazione del rendiconto della gestione 2021 non è stata resa la dichiarazione circa l'inesistenza di società ed enti da sottoporre al consolidamento e, di converso, la non obbligatorietà dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

Considerato che la mancata approvazione del bilancio consolidato comporterebbe, a carico degli enti inadempienti, l'applicazione della sanzione relativa al blocco delle assunzioni ex articolo 9, comma 1-quinquies, del d.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 il quale dispone che *In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia*

*contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;*

Dato atto che l'adempimento su BDAP è stato effettuato entro il termine fissato del 30 settembre 2022;


Ritenuto opportuno procedere alla presa d'atto da parte del Consiglio comunale circa la non sussistenza dell'obbligo di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
2. di prendere atto delle risultanze della deliberazione della Giunta comunale n. 289 del 6/9/2022, rilevando l'inesistenza di enti o società controllate o partecipate che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che conseguentemente il Comune di Brolo non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
4. di pubblicare il presente atto sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bilanci;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'area finanziaria  
Antonella Truglio



Il Vice Sindaco  
avv. Carmelo Ziino



=====


PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA D. LGS. 267/00  
E DELLA LEGGE L.R. N. 48/91 art.1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.  
30:

PER LA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere di regolarità tecnico e contabile favorevole,

Brolo li 12.12.2022

Il Responsabile dell'area finanziaria  
d.ssa Antonella Truglio





**Comune di Brolo**  
*Città Metropolitana di MESSINA*  
**Organo di Revisione**

*Inviato a mezzo PEC*

*Al Segretario del Comune di Brolo*  
*Al Responsabile dell'Area Economico-  
Finanziaria*  
*Al Sig. Sindaco*  
*Al Presidente del Consiglio Comunale*  
**SEDE**

**Verbale n. 45 del 23 dicembre 2022**

**Oggetto:** **parere** dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 66, del 12/12/2022, avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021".

In data 23 dicembre 2022, giusta convocazione per le vie brevi del Presidente, si è riunito, in audio/video conferenza, l'Organo di Revisione,

composto da:

*Prof. Giuseppe Pedalino - Presidente;*

*Rag. Franco Carmelo Anastasi - Componente;*

*Rag. Salvatore Glorioso - Componente;*

per esaminare, discutere ed esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, pervenuta in data 12/12/2022 - Prot. n. 21255, di pari data e, successivamente, integrata in data 19 e 22/12/2022.

## *L' Organo di Revisione economico-finanziaria*

Visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/2000 (T.U.E.L), in materia di funzioni dell'Organo di revisione;

### **Richiamato**

- la deliberazione di C. C. di approvazione del Rendiconto di gestione anno 2021 - n° 38 del 24/08/2022;
- la deliberazione di G. M. n° 289, del 06/09/2022, recante ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E DEL GRUPPO DI ENTI E SOCIETA' COMPONENTI IL BILANCIO CONSOLIDATO PROPEDEUTICA ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 E PRESA D'ATTO DELLA NON REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021;

**Esaminata** la proposta di deliberazione consiliare *de qua*;

**Preso atto** del contenuto della proposta di deliberazione in esame;

### **Richiamato:**

- il **punto 3.1** - Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato - del **principio contabile allegato 4.4** (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO) al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – ultimo capoverso che, testualmente, recita: *"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti"*;
- l'art. 42 del TUEL (Attribuzioni dei Consigli);

**Rammentato** il contenuto dell'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, che così dispone: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. ((Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni*

*di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia));*

**Preso atto che** l'adempimento su BDAP è stato effettuato entro il termine previsto/stabilito del 30/09/2022;

**Visto:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

**Tenuto conto** del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza amministrativa e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile resi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 49, comma 1, del Tuel;

**Visto:**

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione e l'articolo 250 in tema di "Gestione del Bilancio durante il procedimento di risanamento";
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;

**Considerato che:**

- per quanto rappresentato, non sussiste l'obbligo di approvazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
- è necessario, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, che il Consiglio Comunale prenda atto della non sussistenza dell'obbligo sopra richiamato;
- l'adempimento su BDAP è stato effettuato entro il termine del 30/09/2022 (in data 13/09/2022 - con n. prot. RGS 223093);

**ESPRIME**

per quanto di competenza, *parere favorevole* in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021".

**INVITA**

l'Ente ad assumere la relativa deliberazione nei termini previsti.

**RAMMENTA**

- ✓ di pubblicare la deliberazione adottata nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bilanci, del sito istituzionale del Comune.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

***F.to Prof. Giuseppe Pedalino F.to Rag. Salvatore Glorioso F.to Rag. F. Carmelo Anastasi***

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno avente per oggetto: *"Preso d'atto della definizione del perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021"*. Relaziona il Vice Sindaco

La Consigliere Ricciardello esprime voto contrario perché non si è avuto tempo per poter verificare gli atti.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e si passa alla votazione.

PRESENTI 10

Procedutosi a votazione la proposta di deliberazione è approvata con voti favorevoli 7, contrari 3 (Ricciardello, Bonina M., Miracola);

Il Presidente propone indi di votare l'immediata esecutività della deliberazione succitata.

Procedutosi a votazione la deliberazione succitata è dichiarata immediatamente esecutiva con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Ricciardello, Bonina M., Miracola)

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO l'unita parere favorevole espresso dal Collegio di Revisione pervenuto in data 27/12/2022 e registrato al protocollo dell'Ente al n. 22048;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi succitati e in armonia con l'esito della votazione sopra riportata;

#### DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che s'intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.-

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
Avv. Domenico Magistro

Il Consigliere Anziano  
Dott.ssa Linda Piscioneri

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Francesca Calarco

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'Addetto al CED

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.33 L. n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno 03-01-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

L'addetto al CED  
**COMUNE DI BROLO**  
Ufficio C.A.O.

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Francesca Calarco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44, art. 11 è stata pubblicata all'albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_**

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/1991);
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n.44/1991.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Francesca Calarco